



Progetto IFEL

Interventi di supporto e prevenzione delle crisi finanziarie nei comuni

Dissesto finanziario degli enti locali: il riparto delle competenze fra l'Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL) e gli organi "ordinari" dell'Ente

Relatore: Avv. Pasquale PUPO – Segretario Generale di enti locali

28.03.2023



IL DISSESTO FINANZIARIO NEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL)

Titolo VIII della Parte seconda del Testo Unico


Capi da II a V

artt. 244-269

EVOLUZIONE NORMATIVA

- art. 25 del d.l. n. 66 del 2 marzo 1989
- legge n. 144 del 24 aprile 1989 di conversione del d.l. n. 66/1989
- d.l. 18 gennaio 1993, n. 8 conv. con mod. dalla l. 19 marzo 1993, n. 68
- d.P.R. 24 agosto 1993, n. 378
- d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77
- d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336
- d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342
- d.lgs. 23 ottobre 1998, n. 410
- d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- art. 5, comma 2, del d.l. 29 marzo 2004, n. 80.

LA DIFFUSIONE DEL FENOMENO



Fonte: Corte dei Conti, Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali (2022)

I PRESUPPOSTI DEL DISSESTO FINANZIARIO

Art. 244 TUEL

Ricorre lo *stato di dissesto finanziario* ricorre quando:

- a. l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili
- b. ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi non fronteggiabili con le modalità dell'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) e dell'art. 194 (riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio)

LA NATURA VINCOLATA DELLA DELIBERA DI DICHIARAZIONE DEL DISSESTO (1)

Art. 246 TUEL

1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto (...).
2. (...)
3. L'**obbligo** di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo 141, comma 3.

LA NATURA VINCOLATA DELLA DELIBERA DI DICHIARAZIONE DEL DISSESTO (2)

Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 143 del 16.01.2012

La decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario «non è frutto di una scelta discrezionale per l'ente, rappresentando piuttosto una **determinazione vincolata ed ineludibile** in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge»

LE PRINCIPALI CONSEGUENZE DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO

Art. 248 TUEL

- Sospensione dei termini per la deliberazione del bilancio dalla dichiarazione di dissesto e fino all'emanazione del d.m. che approva l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (comma 1);
- Divieto intraprendere o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dello stesso OSL (comma 2);
- Inefficacia dei pignoramenti eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto;
- Inesigibilità temporanea degli interessi e della rivalutazione monetaria (comma 4);
- Misure interdittive e sanzionatorie per gli amministratori (comma 5) e i componenti del collegio dei revisori (comma 5-bis) responsabili del dissesto finanziario.

Artt. 249-251 TUEL

- Limitazioni alla capacità di contrarre mutui e vincoli alla gestione del bilancio

GLI EFFETTI SUGLI ASPETTI ORGANIZZATIVO-FUNZIONALI DELL'ENTE DISSESTATO

La **dicotomia funzionale e organizzativa**
della procedura di risanamento dell'ente dissestato

Art. 245

Soggetti della procedura di risanamento.

1. Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.
2. L'**organo straordinario di liquidazione** provvede al **ripiano dell'indebitamento pregresso** con i mezzi consentiti dalla legge.
3. Gli **organi istituzionali** dell'ente assicurano **condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria** rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

Corte Cost., sent. 14-21 aprile 1994, n. 155

Il fine ultimo della disciplina del dissesto finanziario è quello di «restituire l'ente all'espletamento delle sue funzioni istituzionali in una situazione di ripristinato equilibrio finanziario»

IL PRINCIPIO DELLA *PAR CONDICIO CREDITORUM*

Corte Cost., sent. n. 355/2006

L'attuazione del principio della *par condicio creditorum* costituisce «connotato essenziale ed indefettibile di qualsiasi procedura ispirata al principio della concorsualità»

LA C.D. «INFALLIBILITA'» DEL COMUNE

Corte Cost., sentenza 14-21 aprile 1994, n. 155

Il comune, ancorché dissestato «**non può cessare di esistere** in quanto espressione di autonomia locale, che costituisce un valore costituzionalmente tutelato».

COMPITI DELL'OSL

Art. 245, comma 2, TUEL

2. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.

Art. 252, comma 4, TUEL

4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e **provvede alla:**

- a) rilevazione della massa passiva;
- b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- c) liquidazione e pagamento della massa passiva.

COMPITI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE

Art. 245, comma 3, TUEL

3. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

Art. 259

Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, un'**ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato**. (...)

2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.

GLI EFFETTI SUI CREDITI DI COMPETENZA DELL'OSL (1)

La dilatazione dei tempi di liquidazione dei crediti

Articolo 265

Durata della procedura di risanamento (...)

1. Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di **cinque anni** decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. (...).